

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE PER LA FLORA ITALIANA**

### **Art. 1**

#### **Denominazione-sede-durata**

Su iniziativa del Fondatore Promotore “Società Botanica Italiana onlus”, è istituita, la Fondazione per la Flora Italiana.

La Fondazione ha sede in Firenze Via G. La Pira, 4.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Le finalità della Fondazione si espletano nell’ambito del Paese.

### **Art. 2**

#### **Scopo**

La Fondazione persegue scopi di pubblica utilità e non ha fini di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di sostenere le attività di studio, di conservazione e di valorizzazione culturale e scientifica della flora del territorio del Paese e di sensibilizzare la collettività nazionale sulle molteplici funzioni da essa svolte, nel contesto degli ecosistemi naturali e seminaturali.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle strumentali di cui all’art. 3.

### **Art. 3**

#### **Attività strumentali**

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

- pubblicare un’opera in più volumi “Flora critica d’Italia”, da redigere secondo il progetto elaborato dalla Società Botanica, facilitandone la distribuzione e promuovendo la diffusione anche attraverso offerte agevolate e idonee campagne pubblicitarie;
- pubblicare o partecipare alla pubblicazione dei risultati scientifici delle indagini sulla flora d’Italia finalizzate alla preparazione, pubblicazione e aggiornamento della “Flora critica d’Italia” ;
- promuovere nuove esplorazioni floristiche nel territorio italiano;
- facilitare, con ogni mezzo ritenuto idoneo, lo studio dei materiali raccolti o conservati nei principali Erbari, Laboratori, Centri di ricerca ed Orti botanici;
- contribuire all’incremento delle collezioni degli scritti e di campioni d’erbario che costituiscono i documenti sulla flora delle regioni italiane e conseguentemente dell’intero territorio nazionale;
- favorire la formazione di giovani studiosi mettendo loro a disposizione borse di studio da fruire presso qualificate sedi scientifiche italiane o straniere, ovvero per la frequenza di rinomate ed attinenti scuole di dottorato di ricerca o, ancora, finanziando assegni di ricerca alle istituzioni scientifiche operativamente impegnate nel progetto editoriale “Flora critica d’Italia”;
- promuovere incontri e scambi e progetti di ricerca fra studiosi italiani e stranieri interessati a migliorare la conoscenza sulla flora d’Italia;
- sviluppare ed attuando progetti editoriali per gruppi sistematici o d’insieme anche per parti biogeograficamente rappresentative del territorio nazionale e, ancora, per singola regione e provincia autonoma;
- sostenere direttamente o indirettamente l’attività editoriale della Società Botanica Italiana.

### **Art. 4**

#### **Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità,
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati, a tal fine destinati;

- da donazioni e lasciti a tal fine destinati;
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o revisionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudentziali.

La composizione e la consistenza del patrimonio anche se suscettibile di essere modificate o integrate non potranno subire depauperamenti rispetto al valore della dotazione iniziale.

E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo.

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

## **Art. 5 Proventi**

Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone dei seguenti proventi:

- delle rendite del proprio patrimonio;
- degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;
- degli eventuali contributi a tal fine conferiti dai Fondatori;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- dei proventi delle attività istituzionali, accessorie, connesse e strumentali della Fondazione e di ogni altro provento a qualsiasi titolo pervenuto;
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi a tal fine destinati;
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione.

## **Art. 6 Gli Organi**

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche hanno durata di quattro esercizi.

I membri dei suddetti organi restano in carica fino al rinnovo degli stessi e sono riconfermabili.

Tutte le cariche dell'organo amministrativo e scientifico sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

## **Art. 7 Il Presidente**

Il Presidente rappresenta la Fondazione in ogni atto civile, amministrativo o giudiziario; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, prende i provvedimenti d'urgenza che sottopone a ratifica nel primo Consiglio successivo.

In caso di assenza fa le sue veci il membro più anziano di età tra i Consiglieri presenti.  
Il Presidente convoca il Consiglio scientifico e fissa l'ordine del giorno, partecipa alle sedute e le presiede.

## **Art. 8**

### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 componenti, comunque dispari.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Direttivo della "Società Botanica Italiana onlus", che ne stabilisce anche il numero di cui:

- il Presidente pro-tempore della "Società Botanica Italiana onlus" o suo delegato;
- 4-6 persone di comprovata esperienza nel settore.

## **Art. 9**

### **Poteri del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto attribuito al Consigliere Delegato.

In particolare, a titolo non esaustivo:

- a) elegge al suo interno il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina tra i suoi membri, se necessario, a maggioranza assoluta dei votanti, un Consigliere Delegato, attribuendogli specifici poteri;
- c) attribuisce ai consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche;
- d) provvede a definire le competenze del Comitato Scientifico su avviso dello stesso Comitato;
- e) nomina i membri del Comitato Scientifico, gli eventuali sottogruppi e i coordinatori;
- f) nomina, al di fuori del suo seno, il Direttore, se necessario, in base a requisiti di comprovata esperienza e professionalità nei settori di attività della Fondazione attribuendogli i compiti inerenti la sua mansione;
- g) delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
- h) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo;
- i) approva un Regolamento Etico con l'obiettivo di rendere trasparente l'attività della fondazione, dimostrando la rispondenza allo scopo sociale ed alla normativa che le regola;
- j) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti anche con beneficio di inventario tenendo presente gli eventuali oneri imposti dalle stesse; nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell'Ente;
- k) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- l) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- m) stabilisce il numero e l'entità delle eventuali borse di studio da assegnare;
- n) delibera gli acquisti nei limiti dei proventi previsti, l'assunzione di personale e/o di collaboratori esterni;
- o) ratifica i provvedimenti d'urgenza del Presidente.

## **Art. 10**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e potrà essere convocato ogni qual volta lo richiedano motivi di urgenza o di opportunità, su invito del Presidente, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio potrà essere convocato con qualsiasi mezzo telematico che garantisca l'avviso di avvenuta ricezione.

In caso di urgenza, il preavviso è limitato a tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché

ciascun consigliere dichiararsi di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.

La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del segretario, inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

#### **Art. 11**

##### **Delibere del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per la validità delle adunanze non sarà da computarsi chi, avendo interesse, non può prendervi parte.

Le votazioni si fanno normalmente per appello nominale, ma avranno luogo a voti segreti nei casi in cui si trattano questioni concernenti persone.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione nelle sue decisioni tiene conto degli indirizzi e dei pareri espressi dal Comitato Scientifico.

#### **Art. 12**

##### **Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, composto dal Presidente, dal Consigliere Delegato, dal presidente della “Società Botanica Italiana onlus” e da quattro ulteriori membri scelti su una rosa di otto nomi espressa dal Consiglio Direttivo della “Società Botanica Italiana onlus”, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; il Comitato scientifico elegge tra questi quattro membri il Coordinatore.

Il Coordinatore del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13**

##### **Riunioni del Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando ritenuto opportuno, consultazioni e deliberazioni per via telematica, postale o fax potranno darsi luogo al posto di riunioni fisiche, fermo restando quanto previsto all'art.11 relativamente alla procedura da attuare per la loro validità.

#### **Art. 14**

##### **Compiti del Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico:

- supporta il Presidente della Fondazione e il Consiglio di Amministrazione su questioni di carattere scientifico ed editoriale relative allo sviluppo delle attività e delle strutture della Fondazione.

#### **Art. 15**

##### **Esercizio**

L'esercizio della Fondazione, salvo il primo anno di attività, ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre.

**Art. 16**  
**Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da un Presidente, due revisori effettivi e da due revisori supplenti, tutti nominati dal Consiglio Direttivo della “Società Botanica Italiana onlus”.

Il Consiglio Direttivo della “Società Botanica Italiana onlus” può nominare un Revisore Unico, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili.

**Art. 17**  
**Compiti del Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, prima che siano sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, ed esprime su di essi e sulla tenuta dei conti il proprio motivato giudizio mediante apposite relazioni.

**Art. 18**  
**Estinzione**

La Fondazione si estingue:

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell’Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato, anche di ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione propone l’estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, in via prioritaria ad Enti con finalità analoghe a quelli istituzionali, sentito il parere del Fondatore Promotore e dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 19**  
**ONLUS**

La Fondazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all’art. 10 del D. Lgs 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ONLUS.

In tal caso l’acronimo “ONLUS” è riportato in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

**Art. 20**  
**Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti ed in particolare quanto disposto in materia ONLUS dal D.Lgs. 460 del 4 Dicembre 1997 e successive modificazioni.

**Art. 21**  
**Norma transitoria**

Al fine di facilitare l’avvio dell’attività della Fondazione, nella prima fase, in deroga agli articoli 8, 9, 12 e 16 dello statuto:

- a) in questa fase transitoria, i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di cinque, eleggeranno il Presidente da scegliersi nell’ambito dei quattro componenti diversi dal Presidente della “Società Botanica Italiana Onlus” o suo delegato. Detto Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all’insediamento del Consiglio di Amministrazione costituitosi a norma dell’art. 8.
- b) gli altri organi della Fondazione, cioè il Comitato Scientifico ed il Collegio dei revisori, saranno nominati, con le modalità previste nel presente statuto, successivamente al riconoscimento giuridico della Fondazione e all’insediamento del Consiglio di Amministrazione costituitosi a norma dell’art. 8.